



Segreteria Territoriale
Viale Trento e Trieste 27/B
26100 – CREMONA
Tel. 0372-38374 – Fax 0372/458845
cremona@uilscuola.it

Alle Scuole/Istituti della Provincia di Cremona
L O R O S E D I (da affiggere all'Albo ai sensi dell'art. 25 della legge n.
300/1970)

**OGGETTO: Nota su permessi aggiornamento professionale art.64/67
CCNL scuola 2006/2009 rimasto in vigore ai sensi dell'art.1, comma 10,
del CCNL scuola del 19 aprile 2018**

Pervengono a codesta Organizzazione Sindacale numerose richieste di chiarimenti, dopo il susseguirsi di dinieghi privi di fondamento, da parte del personale scolastico Ata e Docente sulle modalità di fruizione relativi ai PERMESSI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

Ai sensi dell'art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, rimasto in vigore ai sensi dell'art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Il personale scolastico ha l'obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termini di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta ci si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.

Non vi è alcuna differenza tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche quest'ultimo ha infatti diritto alla fruizione dei permessi in quanto il diritto alla formazione è rivolto a tutto il personale in servizio ed è totalmente retribuito.

L'art. 64, nel dettaglio, si divide in:

- **comma 3** che riguarda i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede;
- **comma 4** detta "Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l'orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi";
- **comma 5** che riguarda i 5 gg. di permesso per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzate dall'amministrazione. Afferma che "Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche";
- **comma 7** cita "Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità";

- **comma 13** afferma “A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento”;

E art 6/2 lettera d “Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento”.

In sostanza per i docenti non si è ritenuto necessario effettuare alcuna specificazione similare semplicemente perché categoria professionale diversa che risponde ad esigenze organizzative diverse, pertanto pare evidente che l’esercizio del diritto citato, per i docenti, riguarda l’intera giornata, a prescindere dalla effettiva durata del corso.

Riguardo al personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell’orario di servizio le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Si noti come per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione. E sono rimessi alla valutazione del dirigente scolastico in base alle esigenze di servizio (è bene che il dirigente acquisisca anche il parere del Dsga).

Chiaro e inequivocabile, riconfermato anche dal nuovo contratto collettivo di lavoro della scuola, che i giorni di permesso per la formazione dei docenti sono un diritto che sfuggono al potere discrezionale del Dirigente scolastico che non può in alcun modo negarli; appare altresì chiaro che il permesso non è un permesso orario, ma si tratta dell’intera giornata. Quindi se un docente fosse impegnato soltanto la mattina a seguire un corso di formazione che termina o inizia alle ore 13 o alle 14, il permesso resterebbe valido anche per l’intero pomeriggio e il docente sarebbe assente giustificato in caso di impegni collegiali.

Capita solerte, per eccessivo zelo e buon senso della comunità scolastica, che il personale docente interessato, terminato il corso di formazione ed ottenuto il citato permesso, se nella loro scuola era stato calendarizzato un collegio docenti od altra attività pomeridiana, si recano al medesimo. Ora, da un lato certamente non è vietato recarsi ad una attività collegiale pomeridiana una volta terminato il corso di formazione, ma ciò è rimesso alla discrezionalità ed arbitrarietà del singolo lavoratore il quale certamente non può essere obbligato a parteciparvi poiché il diritto di cui all’articolo 64 parla espressamente di cinque giorni e di esonero del servizio.

Altro discorso è la selezione dei docenti che potranno partecipare al corso di formazione, spesso si definiscono criteri restrittivi, ove previsto nelle Contrattazioni Integrative D'Istituto, che limitano fortemente questo diritto e certamente i tagli costanti e rilevanti che hanno subito e continuano a subire le scuole, non aiutano in tal senso, mutando il diritto alla formazione in una labile facoltà.

Visto il comportamento ostativo, o addirittura antisindacale di alcuni dirigenti scolastici, la presente Organizzazione Sindacale consiglia di scrivere in calce alla domanda di permesso suddetto la seguente frase: "In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/ a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005".

L'eventuale rifiuto da parte del Dirigente potrà essere legittimo solo se la richiesta da parte del personale di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento non sia conforme ai criteri di cui il Dirigente stesso avrà dato informazione preventiva, altrimenti si configurerà come una palese violazione del diritto sancito dal CCNL del Comparto Scuola.

Se dovessero proseguire tali abusi, la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA CREMONA oltre ad agire per le vie legali per far valere i diritti dei singoli lavoratori e gli eventuali danni subiti o subendi, si trasmetteranno all'USR LOMBARDIA palesi violazioni della normativa chiedendo immediata applicazione di quanto indicato nel nuovo contratto dei Dirigenti scolastici sottoscritto in data 13.12.2018 valido nel triennio 2016/18.

Cremona 14.02.2019

Il Segretario Generale Territoriale
UIL Scuola RUA Cremona
Oreste Pegno

